

- A Martino Ulivieri condannato di facto per ferro sodo portava al Frigito verso Marina senza licentia Lb. J s. iij d. x p. dietracta la metà a' fanti chello trovaro.
- A Francesco Vessi da Pisa per braccia iij panno stimato libre iij e per braccia vj mezzalana mandò a Charrara per s. iij buoni Lb. — s. iij d. xv p.
A di xj Luglio.
- A Puccepto da Carrara per libre xvj ferro lavorato soldi J denari vj buoni Lb. — s. J d. x p.
A di xij Luglio.
- A Martino Corsi da Pietrasanta per uno tino vecchio di stara xij portò a Pietrasanta soldi vij [buoni] Lb. — s. viij d. iij p.
- A monna Bella del Dugha per mezza soma di sosine Lb. — s. J.
- A Pericciuolo da Ortola da Massa per ij pelli di beccho . . Lb. — s. — d. vj.
- A Vegnutello di Veganto da Vessano per soma J prungne e mela Lb. — s. J.
A di xvij Luglio.
- A Nese Garini da Massa per soma di vino Lb. — s. ij d. viij p.
- A Petro Nuti da Pescia, lo quale sta a Massa, per fila xiiij di cacio messanese mandò messer Rosso da Genova, dal Lavenza a Massa libre viij soldi xij [buoni] Lb. xj s. xij p.

LA COMPAGNIA DEL MANDILETTO IN GENOVA.

La storia di questa Pia Opera si trova racchiusa nei documenti confidati ad un vecchio codice manoscritto che esisteva nell'archivio della Compagnia, ed ora è depositato nell'Archivio Municipale di Genova (1).

(1) Questo codice è cartaceo, di mm. 195×270: rilegato in tavola coperta di vacchetta bruna con filettature a mano e riquadro con ornati impressi a secco sulle due faccie esterne e con cantonali e borchie in ottone. Le carte sono numerate dall' 1 al 50, essendo escluse dalla numerazione le due prime bianche di risguardo e l'ultima, essa pure, in origine, di risguardo, sulla quale venne poi trascritta la continuazione dell'indice. Le carte dall' 1 all' 11 portano gli antichi capitoli della Compagnia, scritti in goticello della fine del sec. XVI. La prima carta-recto porta sul contorno un fregio di fiori ad acquerello. In alto, entro la lettera capitale D, è dipinta, del pari ad acquerello, la impresa della Compagnia, raffigurante un *Ecce Homo* in mezzo alla Vergine e ad un santo. Queste decorazioni non hanno alcun pregio artistico. Le altre pagine non hanno decorazioni ad eccezione delle lettere capitali di intestazione dei singoli capitoli, che sono alte, di color rosso, con piccoli fregini neri. Nei margini alcune brevi annotazioni in corsivo che appaiono d'epoca posteriore. La carta 12 è bianca. Seguono nelle carte 13 a 18 i nuovi capitoli del-

Questo Codice comincia così:

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ AUTRICE,
E D' OGNI NOSTRO BENE FONDATRICE.

Desiderando di sorhare questo periglioso mare di questo mondo con qualche santa opera, accioche con quella se reduciamo alla fine dei nostri giorni nel quieto porto della beata patria, veghando massime con li spirituali ochij molta sumersione in quello de' fratelli, vagabondi, che par mancamento de essercitij spirituali fanno naufragio. Et havendone nostro signore illuminato dell' inventione de uno che resta per seculare lo più prossimo a sua divina maestà, per contenere in lei tutto quello, che nel finale giuditio del Signore ne venira domandato.

Per ciò col suo santissimo favore procuraremo varcar detto mare con una nave, che sotto metaffora spirituale intenderemo la compagnia del mandillo, che così chiameremo, la presente da noi in appresso instituenda, dedicandola a portar provigioni spirituali, e temporali a poveri infermi della città nostra. In la quale nave tutti noi come suoi marinari procureremo ridurla per nostra e per l'altrui salute a buon porto, e si come in le navi materiali se gli sale per doe scale, cossì faremo noi in questa, una delle quali sarà buoni, e santi

l' anno 1601, col decreto di loro approvazione da parte del Senato, in data 21 Novembre 1601, firmato *Andreas Costa Cancellarius et Secretarius*, il tutto di un bello e nitido corsivo, che pare di mano dello stesso cancelliere *Costa*. Nelle carte 18 a 44 sono trascritti i ricorsi fatti dalla Compagnia al Senato, dal 1601 al 18 Maggio 1688, per avere confermati o modificati i suoi capitoli, o per avere approvate le nomine dei Superiori, o per provocare quella del Presidente, coi relativi decreti originali del Senato. Il verso della carta 44 è bianco. Nelle carte 45 e 46 sono trascritti nel 1827 l' estratto dei Registri del Banco di S. Giorgio ed il nome dei nove confratelli superstiti della peste del 1657, ricavati dal *libro degli Ordini* della Compagnia: nonchè la annotazione della iscrizione di questo Codice nell' inventario della Compagnia. Le carte 47, 48 e 49 sono bianche. Nel recto della carta 50 è riportata per copia la nomina del Presidente della Pia Opera in data dell' 11 Settembre 1731. Nel verso di questa e nel recto della seguente di riguardo non numerata è l' indice dei diversi capitoli e decreti contenuti nel codice fino alla carta 28. Questo codice si conservava nell' Archivio della Compagnia, posto nel suo oratorio. Qualche anno fa, a fine di ovviare al pericolo di deperimento per l' infelicità del locale, e di dispersione ed anche per renderlo più accessibile agli studiosi, si deliberava farne una copia accurata e consegnare l' originale al Municipio, perchè sia depositato e custodito nel suo Archivio. Il che venne fatto coll' Assenso dell' Autorità Municipale.

costumi proprij, e l'altra visitatione de infermi, con quelli caritativi exordij che il signore ne somministrerà, nelli quali se presuponeremo vedere l'istesso iddio, cossì havendosi per le evangeliche sue parole promesso. E di gratia fratelli siamo corrispondenti a tanta, e tale vocatione. Sicuri che tutte le nostre fatiche et oppobrij ne saranno pagate de premij eterni, dandosi luogo, con i continui e buoni essempli a riconoscere tanta gratia della ellectione nostra fra tanto numero di persone, che privi ne sono, che aguagliar si possiamo alle otto anime salve in l'Arca al tempo dell'universal diluvio, e per corrispondenza di questo. *Otto vogliamo che siano li officiali, che governino, et ornino la compagnia nostra; il numero della quale non eccederà quaranta, e sarà intitolata della pietà di santa Maria de castello*, perchè in quel santo luogo hebbe origine il giorno della circuncisione del nostro signore gesù cristo, dell'anno millequattrocento novantasette. — Et in prima non vogliamo che li presenti nostri capitoli obblighino li fratelli a peccato alcuno mortale, nè veniale, ma si bene a psalmi, a pellegrinationi, per sino a miglia cinque lontano dalla città, et ad ogn'altra penitenza consueta a superiori.

Nessun nome, nessuna data, segue in calce a questa dichiarazione, per dirci chi la redigesse e quando, nè chi fosse quel *seculare*, promotore di quella prima adunanza che si ebbe a Santa Maria di Castello, il 1° di Gennaio 1497, dalla quale si ripete l'origine della Compagnia; ma è pacifico che questi fu quell'Ettore Vernazza, Notaro, che dotò Genova di tanti istituti di beneficenza a sollievo di ogni umana miseria, e, non solo Genova, ma e Roma e Napoli scaldò al fuoco della sua carità evangelica.

Non esistono, o quanto meno non pare siano venuti in luce finora, documenti coevi a provarlo, giacchè non ne trovai traccia nelle ricerche che feci in proposito nel piccolo Archivio della Compagnia, e non ne citano gli avvocati Gerolamo Del Re e Giovanni Noce, che nel Giugno 1862, a richiesta della Compagnia, redassero un parere in risposta alle pretese della Deputazione Provinciale di Genova, che voleva sopprimere quest'opera per incorporarla nella Congregazione di Carità.

Ma la Compagnia ha *ab immemorabili* il pacifico ed assoluto possesso di un oratorio con annessa sacristia sotto la chiesa di S. Colombano, che fa corpo col fabbricato dell'Ospedale dei Cronici, fondato, come è noto, dal Vernazza, ed é tradizione che questo locale le venisse assegnato dal Vernazza stesso, perchè vi tenesse le sue adunanze, come fa tutt'ora; e in questo oratorio è collocato un busto del Vernazza, e pel Vernazza in

ogni adunanza della Compagnia si fanno speciali preghiere, prescritte da' suoi riti.

In calce a detto codice poi, sotto la data del 30 ottobre 1837, si trova trascritto d'ordine dei « Signori Superiori della Venerabile Compagnia del Mandiletto, Cavaliere Giovanni Quartara, Priore, ed Antonio Cerruti del Cavaliere Marcello, Sottopriore, ».... un « giro fatto nel Cartulario originale S. L. delle già Compere di S. Giorgio dal fu Benedetto Toso, Notaio Colleggiato di Genova l'anno 1666 » nel quale è detto che « Confraternitas, del Mandiletto sive della Crocetta (1) cuius Confratres congregantur in corum antiquo oratorio posito sub Ecclesia Sancti Columbani Genuae.... fuit instituta anno 1497 per Nob. Virum nostrum Civem Hectorem Vernatiam Notarium, hominem ad gloriam natum, ut eius praeclara facta hic Genuae et in aliis Italiae civitatibus clare demonstrant ».

E poichè questa trascrizione fu ordinata « all'effetto di comprovare la data della istituzione della Compagnia.... affine di conservarne eterna la memoria », devesi ritenere che documenti pubblici più antichi non si conoscessero dai quali questa istituzione sia dichiarata (2).

Alla surriferita dichiarazione in capo al codice seguono immediatamente i capitoli delle regole della Compagnia in numero di ventiquattro, tutti, ad eccezione del XXI e del XXII, scritti, al parere, dalla stessa mano ed alla stessa epoca. Il primo che porta una data è il XV che si conchiude colle parole seguenti: « E questo ordine è stato fatto il secondo di di Ottobre del 1547 a gloria de Dio e stabilimento della compagnia nostra », onde

(1) In nessun altro documento della Compagnia ho trovato questa denominazione *della Crocetta*, nè alcun cenno che ne dia ragione.

(2) Da quanto scrive l'Accinelli parrebbe che l'Opera del Vernazza più che alla fondazione di un' Istituzione affatto nuova mirasse alla riorganizzazione ed all'ampliamento di una Istituzione preesistente. Infatti nella sua *Liguria Sacra*, manoscritto presso la Biblioteca Civico-Beriana di Genova, a pag. 98-99 del Vol. II si legge: «la Compagnia del *Mandiletto*, della quale ve ne ha memoria sino dal 1430, col nome di Ufficiali di Misericordia del Natale, come dice il Roccatagliata, rinnovata poi ne' tempi di Ettore Vernazza.... Detta opera chiamasi non solo del *Mandiletto*, ma anco de' *Moistretti* ». Di questo fatto però, e di questo nuovo nome non trovai traccia in alcuno degli atti della Compagnia, nè in altri documenti.

pare che a questa data debbasi riferire lo stabile assetto dato alla Compagnia, dopo cinquanta anni da che essa esercitava nella città la sua caritatevole azione.

Sembra tuttavia che questo codice sia non il primo originale, ma una copia di esso, fatta a mio avviso nell'anno 1589.

Infatti tutti i capitoli seguenti, fuorchè il XVIII ed il XXIII che non hanno data, portano una data distinta, che va in ordine progressivo ascendente fino al 15 Agosto 1585, che è del XX; salta rispettivamente al 4 Dicembre 1594 e al 1° Agosto 1598 nel XXI e nel XXII, e torna indietro agli 11 Giugno 1589 nel capitolo XXIV. Ma qui si osserva che i due capitoli XXI e XXII appaiono scritti d'altra mano e con inchiostro diverso, mano che tentò di imitare quella che scrisse il rimanente, ma con risultato men bello d'assai: mentre nei due ultimi capitoli ritorna la stessa mano e lo stesso inchiostro dei primi. Inoltre i due ultimi capitoli non contengono più regole per la Compagnia, ma il XXIII tratta « Della promissione fatta dal Reverendo Abbate di santa Catterina, per le messe che si hanno a celebrare per la nostra compagnia »; e il XXIV è intitolato: « Per quello, e quanto che se gli ha da dare per elemosina per l'ante detto obbligo per le messe »; e, mentre negli altri capitoli l'addiettivo numerale che ne designa l'ordine è in tutte lettere di carattere analogo e di scrittura contemporanea a quella dei relativi capitoli, e in spazio comodamente sufficiente, in questi ultimi due sono invece premuti in spazio non adeguato, scritti in cifre arabiche, di inchiostro e carattere diversi da quelli della scrittura dei capitoli, e piuttosto conformi a quelli della seguente parte del Codice, di qualche anno posteriore.

Se si consideri da ultimo che il cap. XXIII porta in calce la firma autografa dell'abate contraente *Don Honorato Spinola*, onde non parrebbe ammissibile che la loro trascrizione nel Codice fosse di data posteriore a quella indicata per la stipulazione, par lecito arguire che questo codice fosse, fino al capitolo XX incluso, trascritto da altro più antico, e ciò in sul principio dell'anno 1589; che in quell'anno facendosi la Convenzione coll'Abate di Santa Caterina, questa si trascrivesse nel Codice in seguito ai capitoli delle regole, lasciando due facciate in bianco e omettendo la numerazione dei capitoli, perchè questa convenzione era cosa da essi distinta. Qualche anno, dopo sta-

bilitesi due nuove regole (1594 e 1598), parve opportuno trascriverle nelle due facciate rimaste in bianco, seguendo la numerazione dei capitoli. Fu ancora più tardi che qualche zelante mise i numeri suddetti ai due capitoli della convenzione coll'abate Spinola, e questo forse, a giudicarne dal carattere, nel 1601 quando si compilarono le riforme trascritte nella seconda parte del Codice, se si ha da arguire dalla somiglianza dei caratteri.

È interessante spigolare in questi capitoli, a studio dei costumi di quell'epoca e a dimostrazione della serietà che i nostri avi mettevano nel fare opere di carità.

Il capitolo primo tratta « della elletione delli superiori et ufficiali » e premette che « la vigilanza è sempre laudabile in tutte le attioni nostre, massime in quelle che vertano al culto divino, per onde giudichiamo sia necessarissima in la elletione delli superiori della compagnia nostra. Percio sara bene per molti giorni prima imporre qualche orationi publiche e private a questo fine, che Iddio provveda di persone atte, per conservare et augumentare detta compagnia nel suo santo servitio »: quindi prescrive « che ogni anno la dominica seguente alla Epifania » congregati i fratelli, previe le opportune preghiere, si leggano « fra li superiori e consiglio li nomi di tutti li fratelli, fra li quali se ne farà scielta de dodici, con essortatione per lo superiore a fratelli concorrenti in la nominatione che li nominandi abbino quelle parti di antichità e spirito, che sono necessarie a tanto pezo. Fatto questo si publichino a tutta la compagnia, detti dodici promovendi, facendosi anco un poco di essordio per il superiore a tutto il corpo della compagnia intorno alla buona elletione, che finita si ponghino ad uno ad uno sotto calchuli, facendo appartare quello sopra il quale cadarà la ballatura, a fin che non si desse balla per errore, e che li restanti elettori quando gli occorressi cosa di lui per quale fusse indegno di tal carico potessero liberamente dirlo ». Chi ha maggior numero di voti favorevoli resta eletto priore, chi gli vien dietro sottopriore. In caso di parità di voti si procede per estrazione a sorte.

Seguono negli altri capitoli le prescrizioni circa alle norme alle quali debbono attenersi i fratelli per informare la loro vita allo spirito di carità e di pietà cristiana, e circa alla nomina dei nuovi fratelli, e particolarmente le istruzioni sul modo da

seguirsi per raccogliere e distribuire le elemosine, scopo precipuo della istituzione.

Nei capitoli dal II al X si prescrivono i suffragi da farsi « in la morte particolare d'ognuno de noi fratelli o nostre mogli »; e si inculca ai fratelli l'obbligo di essere assidui alle pratiche religiose dell'ascoltar la messa e del confessarsi e comunicarsi e fare altre determinate preghiere, di mantenere corretto contegno in chiesa; e si vieta « de biastemare, nè il nome di nostro signore Giesu Cristo nè della Madonna santissima o altri santi » e di giocare « a carte o dadi dalla santa chiesa vietati, o..... a tali giochi *stare* a vedere » e di andare a taverne che « sono il piu delle volte diaboliche ridottise non passato il Borgo di bisagno da oriente, o di santo lazaro da occidente, et in ambi luoghi si intendi sempre per viaggio ». Chi trasgredisce questi precetti incorre nella ammonizione « in pena arbitraria alli superiori e consiglio »; ma per chi vada a taverne è tassativamente prescritto che « dopo tre charitative admonizioni sia da noi espulso ».

Ed i fratelli debbono essere tra loro caritatevoli, non « mormorare l'uno de l'altro nè in pubblico, nè in private:.... supire le differenze..... così civili come criminali » che possono sorgere tra loro, rimettendosi ai superiori ed al consiglio, ai quali incombe « quanto prima per tutti modi, e forme possibili terminare con minor scandolo e piu spirito si puo dette differenze ».

E tra i fratelli vi sono i *visitatori delli infermi* dei quali è « parte..... de invigilare in la lor cura, per ciò quando sarà lor notitia d'infermità di alcuno de noi, di subito precurino di vederne ed essortarne..... alli santissimi sacramenti » ed aiutarlo in ogni modo, secondo le norme che sono più minutamente espresse al cap. XIX approvato in aggiunta nel 1582. E, prosegue il IX degli antichi capitoli, « se detto infermo fussi costituito in povertà, spetti alli superiori tassare li fratelli una cosa lecita per sulevamento di detto fratello, proibendo però che per tempo alcuno a tale indigente fratello non sia provisto della publica elemosina sotto pena arbitraria, a transgressori, per detti superiori e consiglio ».

Tutti questi caritatevoli uffici non debbono menomare tra i fratelli gli usi della « buona creanza », la quale, « quando non passa i termini, non altera ma conferma il spirito. Vogliamo

perciò » (dice il capitolo XIV) « quando saranno radunati i fratelli si chiamino l'un con l'altro: Messere, proibendo qual si voglia altro titolo o parentado ».

Questi capitoli poi vogliono che si vada molto guardinghi nell'aggregare nuovi fratelli alla Compagnia: a tal uopo i proposti a questo ufficio debbono essere notificati in secreto ai superiori, « i quali con destro modo investighino le attioni sue, volendone più scontri, e trovandole degne, lo introduchino alla compagnia, facendolo puoi per quattro domeniche venture, dal giorno della sua accettazione andare a dispensare con le mobbe (1), e che stii sei mesi prima che se gli conferi il mandillo ». (Cap. X).

Minuziose e molto assennate sono le disposizioni date per la raccolta e la distribuzione delle elemosine, giacchè « ogn'uno prova la propria fragilità, la quale puo assai, massime in materia de denari, tanto al depravato gusto dilettevoli ». (Cap. XVI). Però, dice il capitolo undecimo, « non vogliamo che in alcun tempo le raccolte pubbliche siano convertite in alcun uso, se no che subito di ricepute la domenica doppo pranso siano dispensate a poveri infermi alla forma de nostri ordeni », e nel seguente è stabilito che « li fratelli nostri saranno obligati congregarsi ogni dominica, subito doppo pranso nell'oratorio nostro, a fine di poter fare l'ufficio della dispensa con piu quiete », e chi per causa legittima non possa intervenire all'adunanza deve « mandar notta in buona forma per sua o per altrui mano scritta delle elemosine in quello istesso giorno ricepute » (cap. XII).

Ai fratelli poi « stanti con il mandillo a far l'opera della charità » è ordinato « che stiano in tal atto di continuo accompagnati, che sarà esseguito inrefragabilmente » (cap. XV).

Nel capitolo decimosesto, approvato nel 1567, questo ordine è ripetuto e viemmeglio schiarito, aggiungendosi che « fornito la raccolta.... nanti di partirsi l'uno dall'altro d'accordio contar debbano quanto sara importato detta raccolta, e parimente numerarla, pur d'accordio da giesa a giesa, accioche nell'oratorio gionti possino destintamente ambidue collettori dare conto a chi bisogna. Apresso puoi quando si anderà a distribuire debbano detti distributori tenere destinto conto in un li-

(1) Squadre.

bretto di tutto quello, e quanto gli accadera conferire, procurando sempre farlo di comun consenso, agiustandosi prima di partirsi di insieme quello della cassa, con quello del libretto, e se gli avvanzà denari, li conteranno d'accordo per poterli la dominica seguente portare alla compagnia ». Ed anche questa disposizione è ripetuta e maggiormente dichiarata in apposito capitolo, al vigesimo secondo approvato il 1° Agosto 1598, inculcandosi che « in l'avenire li fratelli deputati a dispensare in ogn'uno delli dodici quarteri, abbino uno Quadernetto nel quale, dispensando la lemosina che secondo l'uzo gli toccherà, nottino li nomi et cognomi di tutti coloro a cui converrà dare, o si sarà data la detta lemosina, et la dominica seguente li detti fratelli deputati daranno conto al Superiore dell'introito che haranno ricevuto et anche dell'esito, et a chi si sono dispensati ». Analoghe disposizioni sono stabilite per le offerte che possano essere fatte alla Compagnia da pii *elemosinari* all'infuori delle questue ordinarie.

E non solo la Compagnia voleva assicurarsi che i fratelli procedessero con tutta regolarità nella raccolta e nella distribuzione delle elemosine, ma voleva anche premunirsi contro gli inganni di chi tentasse di usufruirne il beneficio senza trovarsi nelle condizioni da meritarlo. A quest'uopo il capitolo dodicesimo ordina « una dispensa feriale, per ogni mese, eligenda dal superiore, a fine de ritrovare alla sprovista li simulati dalli veri infermi ».

Queste cure della contabilità delle elemosine raccolte e distribuite occupano molto tempo nelle settimanali adunanze della Compagnia « che per essere stimolata dalla subita dispensa delle dominiche, di raddo in le cose proprie si può occupare. e desiderando per il bene, che ne ha da risultare haver giorno dedicato per esame di noi medesimi. Percio hoggi a 15 di Agosto 1585. congregati li fratelli nel solito oratorio in numero competente si a voci come a carculi tutti favorevoli » deliberano, che in avvenire ogni mese i superiori *eleggano* « una festa di detto mese » per tenere una adunanza « admonendone li fratelli, quali restino obligati a concorrirgli personalmente ». In questa radunanza prima di procedere « alle solite consuetudine » e « prima di ogni altra cosa, doppo di detto

l'ufficio, se imponghi dal superiore un quarto d' hora de oratione mentale » (cap. xx).

Ad ognuno di questi capitoli è premesso un breve esordio nel quale è dimostrata la opportunità della regola in esso prescritta; per gli inosservanti di esse è comminata l'ammonizione o altra « pena arbitraria dei superiori e consiglio ». Chi persista nella trasgressione o si renda reo « di fraude ò di qualsivoglia enorme delitto contra... capitoli » è « privato dalla compagnia » e non può « per qualsivoglia tempo essere rimesso, e nel medesimo incorre il procurante per lui » — secondo è deliberato « di volonta de tutti i fratelli, a honor di dio, e cautione della compagnia nostra nell'anno del signore 1570 » (cap. xvii).

Nessuna deroga o aggiunta a questi capitoli è lecita in alcun tempo se non approvata « con i quattro quinti de favorevoli calculi de fratelli... in legitimo numero congregati »; nè possono i fratelli fare proposte di innovazioni direttamente nella Compagnia, ma « ogni cosa di nuovo » deve in prima essere « da lor nottificatu in secreto ai superiori, et a loro spetti puoi il publicarla quando la giudichino espediente, con conditione di haver tempo otto giorni a pensargli, accio resti pratica bene tritta, che finiti ponghassi a ballote » (cap. xiii).

Pare che, malgrado le buone regole e la vigilanza dei superiori, qualche elemento men puro si fosse infiltrato nella Compagnia, giacchè nel capitolo vigesimo primo noi leggiamo che ai quattro di dicembre del 1594 la Compagnia « conosciuto dalla longa esperienza esser neccesario metter termine a qualche disordine ha determinato non sij lecito a nisuno di noi per l'have-nire entrare nella Compagnia Secreta, ne meno sia in poter nostro accettare niuno di detta compagnia sotto pena a contrafacienti di esser espulsi da noi e questo si è fatto perchè l'una Compagnia impedisse l'altra, a honore di Dio e beneficio della detta nostra Compagnia » (1).

Da tutto quanto è esposto risulta anzitutto che, contraria-

(1) Questo divieto fu revocato coi nuovi capitoli del 1601 « poichè non si deve prohibire la multiplicatione delle Opere Pie » (cap. 18). Di questa *Compagnia Secreta* non potei avere altra notizia malgrado le molte ricerche fatte nei documenti di quell'epoca, e le informazioni chieste a parecchi egregi amici, ben addentro nella storia delle cose genovesi.

mente a quello che oggidì si ritiene da molti (1), i fratelli della Compagnia nel primo secolo di sua esistenza non facevano alcun mistero dell'esser loro, nè presso coloro dai quali ricevevano le elemosine, nè presso quegli altri ai quali le distribuivano. In particolare le precauzioni adottate verso coloro cui portavano soccorsi, rendevano ogni mistero impossibile.

Rimaneva determinato in quaranta il numero dei fratelli: quello degli ufficiali in otto, quante le « anime salve in l'Arca al tempo dell' universal diluvio »: non pare che alcuna condizione fosse posta per la scelta ed accettazione dei nuovi fratelli, se non quelle che fossero *degne le attioni* loro.

Già a metà del secolo xvi non si radunarono più nella Chiesa di Santa Maria di Castello, dove ebbe origine la Compagnia, ma per le loro adunanze avevano un proprio oratorio, che risulta da atti posteriori essere l'attuale sotto la Chiesa di S. Colombano, afferente all'Ospedale dei Cronici, sul colle di Piccapietra.

La Compagnia non aveva redditi fissi, ma ricavava i denari per le sue distribuzioni da questue fatte nelle chiese per mezzo de' suoi fratelli, o da oblazioni spontanee di più benefattori, che si servivano di essa come di tramite della loro carità. Le elemosine raccolte distribuiva a domicilio a poveri della città.

Le frasi « *stare al Mandillo* » e « *tener Mandillo* » per raccogliere le elemosine, « *conferire il Mandillo* » per ammettere a far parte definitivamente della Compagnia, ne accertano che si raccogliessero le elemosine facendo borsa di un fazzoletto (in vernacolo *Mandillo*) tenuto per le cocche. Da quest'uso certo venne alla Compagnia il predicato *del Mandillo*, che già troviamo nella introduzione ai capitoli sopra trascritta, il quale si convertì poi nel diminutivo *Mandiletto* (2). Questo diminutivo *Mandiletto* occorre per la prima volta nel nostro codice sotto la data del 1601. — In quel tempo « un buon numero di fratelli et operaj » della Compagnia, osservando che questo vivere « con alcuni capitoli

(1) Non ha fondamento in nessun documento della Compagnia la credenza che i confratelli recandosi a portare le elemosine dovessero coprirsi il volto con un fazzoletto a guisa di maschera.

(2) Lo conferma l'Accinelli (loc. cit.) laddove dice: « Questa Compagniadetta del Mandiletto perchè alle feste stava un de' Confratelli in la Chiesa con un Mandillo per ricevere le oblazioni.... ».

poco conformi l'un'all'altro e non in tutto ben'ordinati per la necessaria conservazione di opera tanto santa, e quel che importa più senza essere mai stati comprovati nè temperati dall'autorità e somma prudenza » del Senato, supplicavano questo a « deputare doi del Ser.mo Collegio, o chi meglio li parrà, che vedano detti capitoli, li correggano moderino e v'agiongano quelli che lo Spirito Santo le ditterà, provvedendo intanto a qualche urgente bisogno che tien detta compagnia, non così unita come converrebbe, dando la debita correctione e penitenza a chi havesse usato termini violenti », e protestavano voler riconoscere la suprema autorità del Doge e del Senato. Presentavano questo ricorso i fratelli della Compagnia Agostino Chighizola, Giovanni Giorgio Frugoni e Giovanni Solari. Il Senato, accogliendo l'istanza, delegava per la formazione dei nuovi capitoli i Senatori Giambattista Sisto e Domenico Donato che, sentito il parere dell'Ill.mo Matteo Senarega, « uti de negocio huiusmodi satis edocto », rassegnavano le loro proposte, che dal Senato stesso venivano approvate il giorno 21 novembre 1601, « virtute.... publici decreti duraturi per decemnum proximum tantum ».

I nuovi capitoli non sono in massima sostanzialmente diversi dagli antichi. È conservato il numero dei fratelli e degli ufficiali stabilito in origine; la rinnovazione di questi stabilita in due volte all'anno, cioè alla Vigilia di Natale, e alla festa di S. Giambattista; assegnate più particolareggiate istruzioni per la nomina degli ufficiali e dei nuovi fratelli, dando alla Compagnia intera alcune facoltà a questo riguardo che nei primi capitoli erano devolute solo ai superiori; sono confermate le pratiche religiose; « lodando ad essi fratelli che qualche padre religioso alle volte visiti la detta compagnia nel loro luogo solito a farvi qualche esortatione spirituale per tener uniti essi fratelli in carità e ben fondati nella via di Dio ». Si nomina « a tal effetto la Compagnia di Jesús per quel tempo che parrà al ser.mo Senato » (Cap. 3).

Nuova carica troviamo introdotta, e cioè i *due capi di mobe*, da eleggersi ad ogni semestre dai superiori e consiglieri. Questi capi di mobe « con li due superiori che saranno usciti di ufficio che resteranno eletti in compagnia loro a tal carico, abbino la loro solita cura di deputare li fratelli alle chiese per raccogliere elemosine con li mandilli, e quelli ch'haveranno da dispensare i denari » (cap. 8): sono anche istituiti due *contadori* e due vi-

sitatori dei fratelli ammalati, e « dodeci altri fratelli di quelli che sanno leggere e scrivere c'havranno di andare uno per moba delle dodeci che saranno deputate a dispensare l' elemosine per li 12 quartieri della città, variando la vicenda » ad ogni mese (Cap. 9).

Son diminuite le facultà di infligger pene ai fratelli, già accordate ai due superiori dagli antichi capitoli, stabilendosi che « l'autorità e bailla *di essi* non si estenda se non in poter dare a' fratelli con carità penitenze salutari dentro dell'istesso loro Oratorio e no' fuori, che sarà di baciare la terra, stare in ginocchie, dir salmi, pater, avemarie, o la corona o rosario della Madonna, o' vero farli sedere all'ultimo luogo dei fratelli » (Cap. 11). La sospensione o vero privazione dalla compagnia di qualche fratello » è riserbata all' « universale di essa compagnia » potendo i superiori coi consiglieri sospendere un confratello per soli otto giorni (Cap. 12).

Ma soprattutto si insiste nelle prescrizioni atte ad assicurare la esatta raccolta e distribuzione delle elemosine; le quali dovranno sempre farsi dal fratello incaricato insieme ad altro fratello destinatogli dai superiori per compagno. Solo nel caso in cui un' elemosina « fussi a pericolo di perdersi », un fratello per riceverla dovrà « chiamare un' altro fratello, e poi havuta detta elemosina insieme debbono di subito dar avviso ai superiori di quello sarà seguito » (Cap. 14), ed è ingiunto « che si debbino portare alla compagnia le medesime monete che si saranno raccolte senza permutarle in altre, e nel dispensare non si debbano cambiare se no' in buona moneta, e questo per schiffare qualche inconvenienti che potessero seguire » (Cap. 16). In questi capitoli per la prima volta si ammette che qualche elemosina « possi esser anco distributa a quelle persone che non fusseron inferme che patissero di estrema necessità secondo la volontà delli elemosinari » (Cap. 15).

Si stabilisce infine che per ogni interpretazione, riforma od innovazione, che occorra relativamente a questi capitoli, « di tutto si habbi ricorso alli doi Ser.mi Senatori residenti in Palazzo, i quali sentite le cause, e visti gl'ordini possino riferire al Ser.mo Senato ciò che li occorrerà per lo buon governo di essa compagnia » (Cap. 21).

Comincia così il secondo periodo della vita della Compagnia, che si svolge sotto l'impero e l'egida delle patrie leggi. Il Se-

nato di dieci in dieci anni con speciali decreti, su domanda dei Superiori, ne riconosce l'esistenza legale, ne conferma e modifica i capitoli, provvede a rimuovere gli inconvenienti che ne possono impedire il regolare andamento o l'opera benefica, le accorda privilegi. Questi decreti sino al 1731 sono registrati nel nostro codice in massima parte.

La prima conferma dei capitoli approvati nel 1601 si ha, trascorso il decennio, in un decreto del 2 dicembre 1611, nel quale il Doge e i Governatori della Repubblica approvano nuovamente e convalidano « capitula predicta et unum quod cumque eorum.... per aliud decennium proximum. Ampliusque.... decernunt, singulis annis, (durante tamen dicto decennio) eligendum esse a' DD. SS. Ser.mis civem nobilem in Presidentem Societatis predictae » e nominano a questa carica per il primo anno il Magn. Giambattista Sisto.

Pochi anni appresso, addì 16 febbraio 1620, la Compagnia ritorna sulla antica disposizione che ammette di tassare i fratelli a sollevamento di qualche fratello infermo costituito in povertà, e « per levare ogni genere di dubitatione et ad abundantem cautela » determina che « se in l'avenire alcun fratello si ridurà a miseria e povertà e che habbi bisogno di prendere dell'ellemosina pubblica si debba da essa Compagnia appartare in modo che sia inabilitato a raccogliere et a dispensare e conseguentemente non possa essere eletto a grado alcuno sino che sia nel stato suddetto di miseria e povertà ». Inoltre, « per provvedere anco che li danari che si dispensano sian datti senza verun genere d'affetto nè possa prevalere interesse di sangue o altro », stabilisce « che non si possa in l'avenire dare dell'ellemosine pubbliche.... a parente alcuno delli fratelli che al presente sono in la Compagnia.... solo con scienza e consenso delli superiori a quali doveranno dar parte del bisogno di essi parenti... nè sarà tampoco lecito alli superiori dare, o far dare di detta ellemosina a proprij parenti senz' il consenso del Consiglio ».

Avuta esistenza legale, cominciò la Compagnia a ricevere donazioni e lasciti da più benefattori, sicchè intorno al 1627 si trovò ad avere « qualche debitori de Legati, censi et piggioni per la cui essatione provano molte difficoltà in alcuni », onde « quelli confratelli che occupano notabil tempo in ricercare et distribuire l'elcmosine ... doverano per l'interesse *della Compagnia*

andare per li tribunali de giudici ordinarij, e consumarvi tempo « et denari soverchiamente abbandonando le loro botteghe e negotij » oppure « saranno necessitati lasciar patire opera di tancta carità in danno de poveri ». Ad evitare tali danni i Superiori della Compagnia fanno supplica ai Serenissimi Governatori « che per favorire proteggere opera così accetta a Dio vogliano darle giudice particolare » che abbia autorità di abbreviare ogni procedura; ed il Senato con decreto del 4 Febbraio 1627, accogliendo la istanza, affida tale incarico al presidente dell'opera da esso nominato, al quale « committit et delegat causas dicti operis, Legatorum et pensionum, et solutionis censnum cum facultate illas cugnoscendi, decidendi et terminandi summarie simpliciter et de plano, et sola facti veritate inspecta; et si sibi videbitur convenire etiam fine processu; et quidquid iudicaverit exequendi ». Più tardi il Senato, in seguito a domanda fattane dalla Compagnia, con decreto del 2 Aprile 1676 prescriveva che « Il Venerando Collegio de Notari della presente Città dia gli ordini opportuni perchè dall'Università di detti Notari si rivelino alla Compagnia del Mandiletto le disposizioni pie, che avessero ricevuto in tutto e per tutto come si pratica con le altre opere pie ».

Da tutto ciò si può arguire quali fossero a quell'epoca le benemerienze della Compagnia, quanta la stima in che essa era tenuta dalla cittadinanza; stima che inoltre ben appare dalla bolla del 12 Giugno 1624 colla quale Papa Urbemo VIII concedeva ai fratelli della Compagnia numerose indulgenze.

Come ogni cosa umana, anche Essa ebbe le sue crisi, momenti nei quali forse si raffreddò alquanto il fervore de' suoi membri: e ce lo mettono in chiaro i provvedimenti che più volte i Superiori invocarono dall'autorità del Senato, e da questo furono concessi per limitato numero di anni, a fine di ridurre il tempo prescritto ai novizi per potere essere ammessi a fratelli e, dopo l'elezione, venir nominati Consiglieri o Superiori, e soprattutto per ridurre a minor proporzione, in rapporto col totale dei fratelli iscritti, il numero dei presenti alle radunanze necessario per rendere valide le loro deliberazioni. Segno questo evidente di freddezza nei fratelli, che radi intervenivano alle adunanze, anche quando vi si dovevano trattare pratiche importanti. Pur troppo l'uomo è sempre e dovunque l'istesso!

Ed anche la Compagnia ebbe a lottare colla perversità degli uomini ad essa estranei, giacchè appare che per meglio assicurare la detta distribuzione delle elemosine e restringere il maneggio « de denari tanto al depravato gusto dilettevoli », con deliberazione dell' 11 Settembre 1689 si stabilirono le seguenti norme: « Da deputati alli quartieri si farà la descriptione de Poveri infermi, e vergognosi più bisognosi, che haverano li loro quartieri *con visitarli* nelle proprie case.

« Si ripartirà alli detti poveri la limosina a chi più, a chi meno secondo il loro bisogno, purchè non sia meno di Soldi trenta e più di lire tre. Si darà a detti poveri una poliza con notare il suo nome, e contrada dove habitano con quella limosina che le sarà stata assignata ». Queste polizze, prima di essere consegnate ai poveri cui spettavano, dovevano essere firmate dai due confratelli deputati al quartiere e descritte dallo scritturale « nelli quadernette de loro quartieri ».

« Le limosine notate nelle polize » si dovevano distribuire « nella seconda festa di Natale, Pasqua Pentecoste, ed il giorno de Morti alla mattina ne chiostrì da due confratelli unitamente insieme da deputarsi da Superiori ». (*Libro degli ordini della Compagnia*, N. 1, a pag. 121).

Se non chè l'avarizia umana trovò modo di profittare di queste polizze a danno dei poverelli che le ricevevano in elemosina, prendendole in pegno o comprandole a prezzo minore del nominale: onde la Compagnia, dopo aver tentato di impedire l'abuso, (*Libro degli ordini della Compagnia*, N. 3, a pag. 118 sotto la data 3 Dicembre 1720), soppresse le cedole e tornò alla diretta distribuzione dei denari.

La bufera, che tanto abbattè del vecchio mondo sul finire del secolo decimo ottavo, scosse anche la nostra Opera. Del pingue suo patrimonio, affidato in massima parte al Banco S. Giorgio, meglio che i due terzi, si calcola, andarono perduti. (1) Altre

(1) Il patrimonio della Compagnia è attualmente costituito da titoli di rendita dello Stato, e di prestiti del Municipio di Genova, da legati a carico di altre Opere Pie della nostra Città, da capitali mutuati all'Albergo dei Poveri di Carbonara in Genova. Il loro reddito complessivo secondo il bilancio dell'anno 1900 è di L. 6100 circa. Dedotte le spese di Amministrazione, le imposte, e altri oneri restano in questo bilancio L. 5200 per distribuzione di elemosine.

minacce sopravvennero colle nuove leggi che vollero accentrare le opere limosiniere, sopprimere i lasciti religiosi, onde essa qualche strappo ebbe ancora a subire; ma nel suo istituto stette salda e sta tuttora, rispettata dai diversi governi che si succedettero in Genova.

Re Vittorio Emanuele II con decreto dell'8 Novembre 1874 approvava lo Statuto che ancor oggi ne riconosce l'esistenza legale e le dà norma, senza che siasi finora riscontrata in esso alcuna incompatibilità colle leggi promulgate posteriormente. In questo Statuto lo scopo della Compagnia, in quanto è della distribuzione delle elemosine, è conservato; sono mutate le modalità dell'adempiervi, secondo le nuove condizioni sue e le mutate esigenze dei tempi. Cessato l'obbligo delle pratiche religiose, soppressa la questua, l'azione della Compagnia si riduce alla Amministrazione del suo patrimonio, e alla distribuzione delle elemosine, che si fa due volte l'anno, a Natale e a Pasqua, a mezzo dei ventiquattro confratelli più anziani, nelle circoscrizioni parrocchiali a ciascuno di essi assegnate, entro la cerchia delle mura di Genova del 1625, da Porta Lanterna a Porta Pila. Queste elemosine debbono darsi a « poveri infermi non ricoverati negli Ospedali, visitandoli nelle loro case di abitazione » (Art. 1). « Mancando i poveri infermi, cui visitare e soccorrere, i Confratelli incaricati delle distribuzioni possono... rivolgerne i benefici a profitto delle famiglie di condizione civile, che cadute in bassa fortuna, abbiano vergogna di mostrare il loro stato di povertà » (Art. 22). « Nessuno dei Confratelli può a titolo veruno percepire sul bilancio della Compagnia assegnamento o remunerazione », salvo lo stipendio che può essere assegnato al Segretario e al Cassiere (Art. 21). È abolito il Presidente che era designato dal Senato con speciale giurisdizione.

Nel resto poco è cambiato circa ai modi di ammettere nuovi confratelli e di nominare di anno in anno i Consiglieri e i Superiori, ora chiamati *Priore* e *Sottopriore*, che insieme costituiscono la *Consulta* alla quale è devoluta *la direzione delle cose della Compagnia*. Nulla è mutato quanto al numero di essi confratelli ed *ufficiali*, che rimangono quanti abbiam visto essere stati stabiliti nella sua prima costituzione: grandemente però è scemata la autorità di questimi ultimi, dacchè venne soppressa la sanzione delle pene che essi dovevano applicare a chi si mo-

strava infedele o negligente nell'adempire agli obblighi imposti dai capitoli.

Giova sperare che non per questo vengano meno in alcun tempo la carità e lo zelo dei confratelli, i quali, se non hanno più a temere di dover « baciare la terra, stare in ginocchie... o sedere all'ultimo luogo dei fratelli », pur sentono che grande è la responsabilità che si assunsero quando diedero liberamente il loro nome alla Compagnia, togliendo ad altri di entrarvi in lor vece: che la soddisfazione, di contribuire con l'opera propria ad alleviare le miserie di tanti tapini, compensa ad usura i piccoli disturbi che a questo scopo sono imposti, non dalla lettera di quel secco, freddo Statuto che attualmente governa la Compagnia, ma da quel caldo spirito di amore illuminato, che in questa istituzione infuse il suo Fondatore, Ettore Vernazza, che alle opere di carità sapiente dedicò le sue sostanze, il suo intelletto, la vita intera.

ING. FRANCESCO M. PARODI.

PER GLI ANTECEDENTI DEL ROMANTICISMO

NOTIZIOLE ED APPUNTI.

Emilio Bertana, dalla cui scelta dottrina e lunga preparazione, gli studiosi attendono quella storia del Romanticismo nostro che, partendo dalle più lontane e forse impensate origini, sappia darci una nozione chiara e sicura della evoluzione, del contenuto e dell'importanza di quel fenomeno letterario; ha accennato, or non è molto, su questo stesso *Giornale* (1), in un dotto articolo *Intorno al sermone del Monti sulla « Mitologia »*, ad alcune manifestazioni di dottrine e di gusti affini a quelli che il romanticismo fece poi più tardi prevalere.

E, risalendo al Tasso, dall'età del quale, dice il Bertana, « incomincia tra noi la reazione letteraria contro la mitologia » (2), l'egregio critico ha toccato di parecchi che scrissero contro

..... gli Dei, che di leggiadre
Fantasie già fiorir le carte argive.

(1) Num. 3-4, marzo-aprile 1900.

(2) Pp. 4-5 dell'Estr. (Spezia, F. Zappa, 1900).